

R005. 1 – GENERALITA'

Codex S.r.l. ha funzione di Organismo di Controllo riconosciuto dal MiPAAF per l'attività di controllo e certificazione delle produzioni biologiche.

L'accesso al Sistema di Controllo e Certificazione di Codex S.r.l. non può essere limitato o discriminatorio nei confronti di nessun operatore, ad esclusione di coloro che risultano privi dei requisiti previsti dal Regolamento (CE) n. 834/2007 e successive modifiche ed integrazioni relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici (che abroga il Regolamento CEE n. 2092/91) e dal Decreto Legislativo n. 220/95 e successive modifiche ed integrazioni.

Codex S.r.l. applica tutte le proprie procedure senza limitazioni e discriminazioni.

R005. 2 - DEFINIZIONI

Il metodo di produzione biologico è definito e regolamentato dal Regolamento (CE) n. 834/2007 e successive modifiche ed integrazioni e dal Decreto Legislativo n. 220/95 e successive modifiche ed integrazioni per ciò che concerne il Sistema di Controllo e Certificazione.

I prodotti vegetali, animali e d'acquacoltura (sia sotto forma fresca che trasformata) e mangimi, destinati all'alimentazione umana o animale, definiti come da "metodo di produzione biologico", devono possedere le seguenti caratteristiche:

- Conformità al Regolamento (CE) n. 834/2007 e successive modifiche ed integrazioni.
- Assenza di principi attivi non ammessi dalle normative cogenti per tutti i prodotti, inclusa la eventuale contaminazione indiretta accertata. Qualora gli eventuali residui fossero uguali o superiori al limite di quantificazione del metodo analitico, si avvieranno le procedure per valutare la causa dell'evento e accertare le responsabilità dell'operatore.
- Assenza, anche su eventuali derivati, di Organismi Geneticamente Modificati (OGM), come definiti e previsti dalla normativa cogente (Regolamento CE n. 834/2007 e successive modifiche ed integrazioni e Direttiva n. 90/220/CE - Articolo 2 del 23/04/90 e relative Disposizioni Applicative Nazionali). Qualora gli eventuali residui fossero uguali o superiori al limite di quantificazione del metodo analitico, si avvieranno le procedure per valutare la causa dell'evento e accertare le responsabilità dell'operatore.

R005. 3 - IMMISSIONE DELL'OPERATORE NEL SISTEMA DI CONTROLLO E CERTIFICAZIONE

All'operatore che ha richiesto la modulistica per ottenere l'accesso al Sistema di Controllo e Certificazione di Codex S.r.l. viene inviato:

- a) moduli di Notifica completa di attività di produzione con metodo biologico - in duplice copia (modello Ministeriale);
- b) modulo relativo al Programma Annuale di Produzione, con annesso breve promemoria sui tempi di invio e modalità di conservazione in azienda (PAP "Programma Annuale delle Produzioni – vegetali" - modello Ministeriale, CDX MZ001 "Programma Annuale delle Produzioni – animali", CDX MZ003 "Consistenza Annuale dell'Attività Zootecnica", CDX M016 "Programma Annuale delle Preparazioni");
- c) "contratto per il servizio di controllo e certificazione" CDX C001, con i relativi allegati, in duplice copia che illustra gli obblighi dell'operatore nei confronti di Codex S.r.l., i servizi di controllo e certificazione che quest'ultimo offre all'operatore, gli oneri finanziari da parte dell'operatore a fronte dei servizi prestati da Codex S.r.l. e i provvedimenti applicati a carico dell'operatore a seguito di rilievo di Non Conformità nel corso dell'attività di controllo;
- d) estratto dell'organigramma di Codex S.r.l. con riportati gli indirizzi della Sede Operativa Territoriale o del Referente Regionale.

Il modello di Notifica viene predisposto dall'operatore nelle modalità di cui al punto R005.4.

Codex S.r.l., verificata la completezza documentale, provvede a inserire l'operatore nel proprio Sistema di Controllo e Certificazione, esegue la prima visita ispettiva e successivamente determina l'inizio e la fine del periodo di conversione per ogni appezzamento costituente l'azienda agricola e per ogni animale o gruppo di animali (solo per i produttori).

All'operatore inserito nel Sistema del Controllo e Certificazione di Codex S.r.l., verrà emesso il Documento Giustificativo di cui al documento CDX M005, ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 1 del Regolamento (CE) n. 834/2007, di cui all'articolo 68 del Regolamento (CE) n. 889/2008 e successive modifiche ed integrazioni.

R005. 4 - OBBLIGHI DELL'OPERATORE

L'operatore deve:

- a) Compilare il modello di Notifica secondo le modalità di seguito descritte e correderlo della documentazione di seguito indicata per ciascuna attività produttiva.

Il modello di Notifica va compilato in duplice copia e inviato, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a:

- Regione o Provincia autonoma (o MiPAAF nel caso di attività di importazione da paesi terzi);
- Organismo di controllo (=OdC) Sede Centrale o Sede Operativa Territoriale (ove presente).

La Notifica destinata all'Amministrazione pubblica deve rispondere ad eventuali obblighi, relativamente alle imposte di bollo e validazione delle firme, determinati dalla pubblica Amministrazione stessa.

Nel caso di Notifica di variazione, la stessa deve essere inviata con le modalità sopra descritte entro trenta giorni dalle variazioni intervenute.

L'operatore è tenuto alla compilazione delle sezioni specifiche del modello di Notifica di ciascuna attività. Per l'importazione di prodotti biologici da paesi terzi non in equivalenza l'operatore deve chiedere anche specifica autorizzazione al MiPAAF, nonché l'eventuale rinnovo, attraverso la compilazione dei modelli di cui agli allegati 6 e 7 del D. M. n. 18354 del 27/11/2009.

Alla Notifica che va inviata a Codex S.r.l. deve essere allegata la seguente documentazione:

✓ Per tutte le tipologie di attività (Produttore Vegetale, Produttore Zootecnico, Preparatore, Importatore):

1. Copia del talloncino della raccomandata con la quale si è inviata la Notifica all'Autorità competente.
2. Visure catastali.
3. Titoli di possesso (Atti di compravendita o donazione, contratti di affitto o comodato, altro). I suddetti documenti potranno essere sostituiti da Dichiarazione sostitutiva di atto notorio che descriva in maniera analitica (Ubicazione - Partita - Foglio -

La Codex S.r.l. _____

L'operatore _____

Document o	Revisione	Data	Pagin a
CDX R005	02	01.06.2010	1 di 8

Particella - Estensione - Titolo di possesso) i fondi dei quali si ha la conduzione. In tale caso la stessa dichiarazione dovrà specificare che, oltre ai fondi dichiarati, non se ne conducono altri nel territorio regionale. Qualora per alcuni fondi il dichiarante non sia il proprietario, sarà necessaria la Dichiarazione sostitutiva del concedente.

4. Carta I.G.M. 1:25.000 o 1:20.000 o documento equipollente con la localizzazione dell'azienda.
5. Copia dello Statuto e dell'Atto Costitutivo (per società, cooperativa, associazione).
6. Copia della delibera relativa alla nomina del legale rappresentante (per società, cooperativa, associazione).
7. Copia del certificato di attribuzione del numero di partita IVA o autocertificazione.
8. Copia del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria ed Artigianato o autocertificazione.
9. Copia di un documento di riconoscimento valido.
10. Dichiarazione di cui all'articolo 63 del Reg. (CE) n. 889/2008 e successive modifiche ed integrazioni (CDX M017).

✓ Per l'attività di Produttore Vegetale:

1. Planimetria catastale dell'azienda, con evidenziati i confini aziendali e i relativi appezzamenti.
2. Programma Annuale di Produzione - Produzioni vegetali relativo all'anno in corso (PAP).
3. Piano di Conversione (CDX PC) in duplice copia firmato dal legale rappresentante della ditta, nel quale dovrà essere descritto, per ciascun appezzamento, l'utilizzo di mezzi tecnici e delle operazioni colturali eseguiti nei due anni antecedenti la data di Prima Notifica e previsti nel corso del periodo di conversione.

✓ Per l'attività di Produttore Zootecnico:

1. Planimetrie dei locali di stabulazione, allevamento, mungitura, etc. Per l'attività apistica allegare il Registro Annuale delle Postazioni, con evidenziati i siti degli apiari ricorrenti o fissi per gli allevamenti apistici, nonché tutte le indicazioni previste dalla normativa cogente.
2. Programma Annuale di Produzione - Produzioni animali relativo all'anno in corso (CDX MZ001).
3. Piano di utilizzo delle deiezioni zootecniche e Piano di gestione dell'allevamento (CDX MZ002).
4. Composizione Annuale dell'Attività Zootecnica (CDX MZ003).
5. Consistenza di stalla completa dei dati identificativi dei capi.
6. Copia Autorizzazione Sanitaria.

Il *Produttore Zootecnico* deve allegare anche la documentazione descritta per l'attività di *Produttore Vegetale*.

Per la produzione di animali da *Acquacoltura ai sensi del Regolamento (CE) n. 710/2009 e successive modifiche ed integrazioni*, deve essere allegata la seguente documentazione:

1. Planimetrie dell'azienda, delle vasche di allevamento, degli impianti e/o strutture.
2. Indicazione della superficie demaniale necessaria all'impianto, dei punti relativi ai limiti di detta concessione demaniale e dei punti relativi ai limiti del reticolo delle gabbie indicati in coordinate geografiche WGS 84 espresse in gradi e decimi di grado con non meno di 5 cifre decimali.
3. Documentazione comprovante l'inoltro dell'istanza per la concessione demaniale dello specchio acqueo.
4. Descrizione delle caratteristiche relative alla vocazione del sito scelto e alla sensibilità ambientale dello stesso in base alla localizzazione dell'attività. In particolare dovrà essere fornita una descrizione puntuale e completa delle caratteristiche ambientali dell'area comprendente:
 - ✓ studio correntometrico utile a definire i cicli mensili e stagionali;
 - ✓ esame dei sedimenti e rilevamenti dei parametri idrologici in conformità con lo Schema di Monitoraggio Ambientale;
 - ✓ descrizione delle biocenosi presenti nell'area (*Posidonia oceanica*, *Cymodocea nodosa*, ecc.).
5. Indicare se l'attività rientra in un sito di interesse comunitario (=SIC) o area marina protetta.
6. Descrizione e localizzazione delle aree a terra funzionali all'attività.
7. Per le produzioni superiori a 20 tonnellate, Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.).
8. Descrizione della tipologia delle strutture di allevamento.
9. Descrizione delle caratteristiche tecniche delle strutture (dimensioni e numero delle gabbie, volumi, aree occupate in superficie dal reticolo delle gabbie e sul fondale dagli ancoraggi, ecc.).
10. Programma Annuale di Produzione - Produzioni animali relativo all'anno in corso (CDX MZ001).
11. Piano Annuale di Gestione Sostenibile comprensivo del calendario di riduzione dei rifiuti.
12. Piano di gestione dell'allevamento.
13. Copia Autorizzazione Sanitaria.
14. Piano di Conversione.
15. Analisi appropriate dell'acqua utilizzata per l'allevamento.

Per il *Produttore Vegetale* e il *Produttore Zootecnico* che intenda svolgere attività di preparazione delle proprie produzioni aziendali, deve allegare insieme alla Notifica relativa all'attività di Preparazione, anche la seguente documentazione:

1. Planimetria delle strutture di preparazione.
2. Copia Autorizzazione Sanitaria o Dichiarazione di Inizio Attività (DIA) presentata all'autorità competente (solo in caso di attività in conto proprio).
3. Copia manuale di autocontrollo HACCP, con il dettaglio della gestione delle produzioni biologiche e l'utilizzo dei prodotti previsti per la sanificazione dei locali e delle attrezzature (solo in caso di attività in conto proprio).
4. Relazione Tecnica dell'attività di Preparazione e Diagramma di flusso del ciclo di lavorazione (solo in caso di attività in conto proprio).

La Codex S.r.l. _____

L'operatore _____

Document o	Revisione	Data	Pagin a
CDX R005	02	01.06.2010	2 di 8

5. Programma Annuale delle Preparazioni relativo all'anno in corso (CDX M016).
6. Dichiarazione di cui all'articolo 63 del Reg. (CE) n. 889/2008 e successive modifiche ed integrazioni (CDX M017).
7. Attestazione di ingredientistica depositata dall'operatore (CDX M003).
8. Contratto di preparazione prodotti in conto terzi (CDX M004), in caso di attività o parte della stessa condotta presso terzi.
9. Copia dell'Attestato di idoneità o Documento giustificativo di cui all'Allegato XII del Reg. (CE) n. 889/2008 e successive modifiche ed integrazioni del Contoterzista o sub appaltatore (in caso di attività o parte della stessa condotta presso terzi).

✓ Per l'attività di Preparatore e Importatore:

1. Planimetria delle strutture di preparazione.
2. Copia Autorizzazione Sanitaria o Dichiarazione di Inizio Attività (DIA) presentata all'autorità competente.
3. Copia manuale di autocontrollo HACCP, con il dettaglio della gestione delle produzioni biologiche e l'utilizzo dei prodotti previsti per la sanificazione dei locali e delle attrezzature.
4. Relazione Tecnica dell'attività di Preparazione e Diagramma di flusso del ciclo di lavorazione.
5. Programma Annuale delle Preparazioni relativo all'anno in corso (CDX M016).
6. Dichiarazione delle tipologie dell'attività di preparazione depositata dall'operatore (CDX RF M002).
7. Attestazione di ingredientistica depositata dall'operatore (CDX M003).
8. Contratto di preparazione prodotti in conto terzi (CDX M004), in caso di attività o parte della stessa condotta presso terzi.
9. Copia dell'Attestato di idoneità o Documento giustificativo di cui all'Allegato XII del Reg. (CE) n. 889/2008 e successive modifiche ed integrazioni del Contoterzista o sub appaltatore (in caso di attività o parte della stessa condotta presso terzi).

L'operatore, contestualmente all'invio della Notifica e della documentazione sopra descritta, dovrà inviare alla Sede Centrale o alla Sede Operativa Territoriale di Codex S.r.l., il Contratto per il servizio di Controllo e Certificazione (CDX C001) con i relativi allegati, la Scheda di calcolo CDX P003.5 compilata, debitamente firmati nonché copia del versamento della Quota minima di Controllo e Certificazione.

L'operatore può essere inserito nel Sistema di Controllo e Certificazione di Codex S.r.l solo se la documentazione presentata., di cui ai punti precedenti, è completa e ha ricevuto la visita ispettiva in fase di avvio con esito positivo.

Per l'attività di importazione da Paesi Terzi l'iter di assoggettamento al sistema di controllo e certificazione deve concludersi entro e non oltre novanta giorni dalla data di invio della notifica a Codex S.r.l., secondo le modalità descritte al punto R005.6 - CDX M020 e previste dall'articolo 11 del Decreto Ministeriale (MiPAAF) n. 18354 del 27/11/2009 e successive modifiche e integrazioni.

Gli operatori che hanno notificato l'attività con notifica di variazione e provenienti da altro Organismo di Controllo, saranno inseriti nel Sistema di Controllo e Certificazione di Codex S.r.l. successivamente all'invio dei documenti già citati e ricevuto la visita ispettiva in fase di avvio con esito positivo. E' condizione essenziale che il precedente Organismo di Controllo, su richiesta di Codex S.r.l., presenti il documento che attesti che l'operatore è libero da provvedimenti applicati a seguito di rilievo di Non Conformità o da osservazione o accertamento che implicino una scadenza successiva alla data di variazione di Organismo di Controllo. Qualora il precedente Organismo di Controllo non evada tale documento, entro quindici giorni lavorativi dalla richiesta, Codex S.r.l. provvederà all'inserimento dell'operatore nel proprio Sistema di Controllo e Certificazione e per l'attività di "Produttore" verrà considerato come inizio conversione dei fondi agricoli o degli animali la data di Notifica a Codex S.r.l., salvo riconsiderazione della posizione dell'operatore in presenza di arrivo tardivo della liberatoria da parte del precedente Organismo di Controllo.

- b) Rispettare le norme europee, nazionali e regionali in materia di agricoltura biologica, nonché le presenti condizioni esecutive.
- c) Fornire tutta la documentazione richiesta da Codex S.r.l., compresa la documentazione amministrativa, contabile e finanziaria, per l'attuazione dell'attività di controllo e certificazione, con avvertenza che tale documentazione nella sua completezza deve essere presente in azienda all'inizio della visita ispettiva. La mancanza anche solo parziale di detta documentazione comporterà l'invalidazione dell'ispezione e la necessità della sua ripetizione con addebito degli ulteriori costi all'operatore.
- d) Compilare e inviare, entro il 31 gennaio di ogni anno, la modulistica prevista dalla normativa cogente e dalle presenti condizioni esecutive, in relazione all'attività notificata (PAP "Programma Annuale delle Produzioni – vegetali" - modello Ministeriale, CDX MZ001 "Programma Annuale delle Produzioni – animali", CDX MZ003 "Consistenza Annuale dell'Attività Zootecnica", CDX M016 "Programma Annuale delle Preparazioni").
- e) Consentire l'accesso all'azienda ed alle strutture ai tecnici ispettori per l'attività di controllo, anche quando accompagnati da tirocinanti o da personale di Codex S.r.l. nello svolgimento delle verifiche ispettive interne o da personale di enti di accreditamento nell'ambito del mandato di controllo, con avvertenza che l'impossibilità di accesso anche a una sola parte delle strutture aziendali, comporterà l'invalidazione della visita ispettiva e la necessità della sua ripetizione con addebito degli ulteriori costi all'operatore.
- f) Comunicare a Codex S.r.l. qualsiasi variazione relativa all'azienda e alle attività svolte entro trenta giorni dal verificarsi della variazione stessa.
- g) Rispettare gli obblighi e le scadenze contrattuali di cui al "Contratto per il servizio di controllo e certificazione" CDX C001.
- h) Accettare eventuali provvedimenti applicati da Codex S.r.l. a seguito di rilievo di Non Conformità, secondo quanto previsto dalla Normativa Comunitaria, Nazionale e Regionale, fatte salve le prerogative di garanzia e di ricorso a favore dell'operatore.
- i) Custodire e mettere a disposizione del personale di Codex S.r.l. e delle Autorità tutti i documenti relativi all'attività di controllo e certificazione, nonché allo svolgimento della propria attività (documenti contabili, doganali e finanziari).
- j) Dare evidenza a Codex S.r.l. di documenti giustificativi per l'utilizzo di mezzi tecnici intesi come fertilizzanti o fitofarmaci previsti dagli Allegati I e II del Regolamento (CE) n. 889/2008 e successive modifiche ed integrazioni, o l'autorizzazione ad applicare le deroghe (*measure transitorie*) previste dai Regolamenti (CE) n. 834/2007 e n. 889/2008 e successive modifiche ed integrazioni.
- k) Per l'attività di preparazione in conto terzi e dopo aver rispettato quanto previsto alla lettera a) del presente articolo, l'operatore, nell'ambito della propria attività di Produttore Vegetale o Produttore Zootecnico o Preparatore o Importatore, deve:

La Codex S.r.l. _____

L'operatore _____

Document o	Revisione	Data	Pagin a
CDX R005	02	01.06.2010	3 di 8

- Comunicare per iscritto a Codex S.r.l. l'attività di preparazione presso il contoterzista o subappaltatore, almeno quarantotto ore prima dell'inizio di tale attività.
- Inviare a Codex S.r.l. il Contrassegno accompagnatorio del prodotto destinato alla preparazione di cui al modello CDX M012.

R005. 5 – ATTIVITÀ DI CONTROLLO

L'ispezione agli operatori, che hanno notificato a Codex S.r.l. l'attività di produzione (vegetale o zootecnica), raccolta spontanea, preparazione, importazione, acquacoltura di prodotti di cui al Regolamento (CE) n. 834/2007 e successive modifiche ed integrazioni, possono essere eseguite solo da parte di personale che è stato incaricato a tale scopo con lettera d'incarico e alle condizioni seguenti:

- Presso ogni operatore deve essere eseguita almeno una visita ispettiva per i produttori e da acquacoltura e almeno due visite ispettive per i preparatori, importatori nell'arco di un anno solare.
- L'ispettore deve, a richiesta dell'operatore, esibire la lettera d'incarico a svolgere la visita ispettiva, nonché i documenti di identificazione.
- L'ispezione deve essere annunciata da parte di Codex S.r.l. all'operatore, nel caso di prima ispezione e nel caso di ispezione annuale.
- L'ispezione può essere non annunciata solo nel caso di ispezione su segnalazione e a seguito dell'analisi dei rischi sull'attività notificata dall'operatore.
- L'operatore, in caso di visita annunciata, deve comunicare a Codex S.r.l. l'eventuale assenza in azienda e il nominativo della persona delegata a sostituirlo. Tale delega, con allegata copia del documento di riconoscimento del delegato, se non trasmessa precedentemente agli uffici di Codex S.r.l., sarà acquisita dal tecnico ispettore prima dell'espletamento della visita ispettiva.
- L'ispezione si compone di due momenti: ispezione fisica delle strutture e ispezione amministrativa-contabile e finanziaria.
- L'ispezione amministrativa - contabile e finanziaria (registri e documenti contabili, registri aziendali, documentazione relativa alla tracciabilità e conformità delle materie prime, nonché dei pagamenti acquisti e vendite) va effettuata in occasione di ogni visita ispettiva.
- Nel corso della visita ispettiva, l'operatore dovrà dare piena disponibilità al tecnico ispettore incaricato, affinché possa:
 - controllare, in funzione della composizione dei prodotti, il corretto utilizzo delle diciture di conformità, dei documenti di certificazioni e del marchio CODEX;
 - controllare le superfici aziendali;
 - controllare i fabbricati aziendali;
 - controllare i locali adibiti all'attività zootecnica;
 - controllare gli impianti adibiti all'attività da acquacoltura;
 - controllare i locali adibiti allo stoccaggio dei mezzi tecnici o alla preparazione ed allo stoccaggio dei prodotti alimentari semilavorati e finiti (sfusi ed etichettati) sia conformi all'agricoltura biologica che convenzionali;
 - controllare i locali e gli impianti adibiti all'attività di preparazione o di importazione;
 - effettuare i prelievi di campioni per analisi, conformemente al Piano Annuale di Campionamento o sulla base di sospetto o su segnalazione dal parte dell'Autorità. La procedura di campionamento prevede la redazione, da parte del tecnico ispettore, del verbale di prelievo di cui al modello CDX M010. Effettuato il prelievo e redatto il relativo verbale (CDX M010), ciascuna delle quattro aliquote del campione (o sub-campioni) ottenuta verrà identificata attraverso il numero progressivo stampato sulla *Busta di sicurezza con "Adesivo Void" e personalizzata con logo CODEX*. Le quattro aliquote del campione (sub campioni) verranno spedite secondo le modalità di seguito indicate:
 - un sub campione deve essere inviato, a mezzo corriere convenzionato, al laboratorio di prova entro e non oltre 24-36 ore dalla data di prelievo;
 - un sub campione deve essere consegnato all'operatore o suo delegato rappresentante, a scelta dello stesso;
 - i rimanenti due sub campioni devono essere inviati, a mezzo Posta Celere di un giorno, alla Sede Centrale di Codex S.r.l. entro e non oltre 24-36 ore dalla data di prelievo.

Fatte salve le disposizioni di cui alla normativa cogente comunitaria e nazionale, in caso di esito positivo sul primo sub campione, il cui limite di principi attivi non conformi ai Regolamenti (CE) n. 834/07 e n. 889/08 e successive modifiche e integrazioni è uguale o superiore al limite di quantificazione del metodo analitico, Codex S.r.l. procede ad inviare il terzo sub campione al secondo laboratorio di prova convenzionato, diverso dal primo, per l'effettuazione della controanalisi. Di ciò viene data immediata comunicazione all'operatore a mezzo telegramma o raccomandata AR, con la specifica che il servizio di certificazione e il relativo utilizzo della Dichiarazione di Conformità ai sensi dei Regolamenti (CE) n. 834/07 e n. 889/08 e successive modifiche e integrazioni sul prodotto oggetto di analisi sono cautelativamente sospese sino alla chiusura della verifica e che, nel caso in cui tale prodotto sia stato commercializzato, l'operatore deve provvedere, entro e non oltre ventiquattro ore dalla data di ricezione di tale comunicazione, al relativo e cautelativo ritiro dal mercato o alla soppressione delle diciture di conformità ai sensi del Reg. (CE) n. 834/07 e successive modifiche ed integrazioni e del marchio CODEX; di tale operazione l'operatore deve dare evidenza documentata a Codex S.r.l. Entro e non oltre il termine di ventiquattro ore dalla data di ricezione della comunicazione di Codex S.r.l., l'operatore ha facoltà di presentare alla stessa istanza di ricasazione sul laboratorio di prova scelto per l'analisi sul terzo sub campione. Inoltre, entro e non oltre il termine di cinque giorni lavorativi dalla data di ricezione della comunicazione di Codex S.r.l., l'operatore può procedere ad effettuare la controanalisi sul secondo sub campione a lui consegnato dal tecnico ispettore, presso un laboratorio di prova accreditato in base alla UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005 e diverso dai precedenti laboratori.

Qualora l'analisi sul terzo sub campione confermi l'analisi effettuata sul primo e l'operatore non ha effettuato controanalisi sul secondo in suo possesso, Codex S.r.l. rende definitivo il provvedimento cautelativo applicato su tale prodotto e l'operatore è tenuto ad informare per iscritto gli eventuali acquirenti circa la non conformità del prodotto ai sensi dei Regolamenti (CE) n. 834/07 e n. 889/08 e successive modifiche e integrazioni.

La Codex S.r.l. _____

L'operatore _____

Document o	Revisione	Data	Pagin a
CDX R005	02	01.06.2010	4 di 8

Qualora, invece, la controanalisi sul terzo sub campione non conferma la prima o c'è discordanza tra una delle due analisi effettuate da Codex S.r.l. e la controanalisi eventualmente effettuata dall'operatore, si procede all'esame del quarto sub campione presso un altro laboratorio di prova accreditato in base alla UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005 e diverso dai precedenti laboratori. Anche di ciò viene data immediata comunicazione all'operatore a mezzo telegramma o raccomandata AR. Entro e non oltre il termine di ventiquattro ore dalla data di ricezione della comunicazione di Codex S.r.l., l'operatore ha facoltà di presentare alla stessa istanza di ricusazione sul laboratorio di prova scelto. L'esito di quest'ultima analisi ha valore definitivo. Infatti, se l'esito dovesse risultare negativo si accerta la non sussistenza della Non Conformità e viene revocato il provvedimento cautelativo applicato sul prodotto oggetto di analisi; mentre, nel caso in cui l'esito sul quarto sub campione risultasse positivo, Codex S.r.l. rende definitivo il provvedimento cautelativo applicato su tale prodotto e l'operatore è tenuto ad informare per iscritto gli eventuali acquirenti circa la non conformità del prodotto ai sensi dei Regolamenti (CE) n. 834/07 e n. 889/08 e successive modifiche e integrazioni.

R005. 6 – ATTIVITA' DI CERTIFICAZIONE

Codex S.r.l., accertata la conformità alle norme cogenti, rilascia all'operatore inserito nel proprio Sistema di Controllo e Certificazione i seguenti documenti di certificazione:

- *Documento Giustificativo ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 1 del Reg. (CE) n. 834/2007, di cui all'articolo 68 del Reg. (CE) n. 889/2008 e successive modifiche ed integrazioni* (CDX M005): è il documento che attesta la conformità a norma dell'articolo 29, paragrafo 1 del Regolamento (CE) n. 834/07, di cui all'articolo 68 del Regolamento (CE) n. 889/08 e successive modifiche ed integrazioni, l'inserimento dell'operatore nel Sistema di Controllo e Certificazione di Codex S.r.l. per la specifica attività notificata nonché l'idoneità dei relativi siti produttivi aziendali (terreni, allevamenti, impianti di stoccaggio, impianti di lavorazione, ecc.) alle disposizioni in materia di agricoltura biologica previste dai Regolamenti (CE) n. 834/07 e n. 889/08 e successive modifiche ed integrazioni, l'iscrizione all'elenco nazionale degli operatori biologici depositato presso le Autorità competenti per il territorio in cui ricade l'azienda stessa (Assessorati Agricoltura, MiPAAF). Il Documento Giustificativo viene emesso, la prima volta dopo l'inserimento dell'operatore nel Sistema di Controllo e Certificazione di Codex S.r.l. nonché successivamente alla scadenza di validità e nel caso di specifiche indicazioni della normativa nazionale e/o regionale in applicazione ai Regolamenti (CE) n. 834/07 e n. 889/08 e successive modifiche ed integrazioni. Il Documento Giustificativo è redatto in lingua italiana ed inglese, con una validità di diciotto mesi dalla data di emissione, salvo eventuale revoca da parte di Codex S.r.l. o variazioni intervenute nella composizione aziendale.

- *Certificato di Conformità* (CDX M006): è il documento che attesta la conformità delle produzioni aziendali ai Regolamenti (CE) n. 834/07 e n. 889/08 e successive modifiche ed integrazioni. Esso costituisce la licenza concessa da Codex S.r.l. all'operatore a rilasciare dichiarazioni di conformità ai sensi dei Regolamenti (CE) n. 834/07 e n. 889/08 e successive modifiche ed integrazioni sui prodotti aziendali in elenco al certificato stesso.

Tutti i Certificati di Conformità emessi da Codex S.r.l. vengono riportati sul Registro dei Certificati di Conformità (CDX RE006) che, peraltro, costituisce l'elenco pubblico degli operatori ("Elenco pubblico dei licenziatari") e dei relativi prodotti agroalimentari sui quali Codex S.r.l. ha concesso la licenza di apporre la Dichiarazione di Conformità.

Il Certificato di Conformità, rilasciato su richiesta scritta dell'operatore, utilizzando anche l'apposito documento CDX M002 ("Modulo per la richiesta di documenti di controllo e certificazione"), ha validità di diciotto mesi dalla data di emissione, comprende l'elenco dei prodotti aziendali (sfusi e confezionati) sui quali l'operatore è autorizzato da Codex S.r.l. ad apporre la Dichiarazione di Conformità.

In caso di prodotti finiti e recanti il codice prodotto, la Dichiarazione di Conformità ai sensi del Regolamento (CE) n. 834/07 nonché del Regolamento (CE) n. 889/08 e successive modifiche e integrazioni, può essere rilasciata sulle confezioni commerciali. Le etichette recanti la dichiarazione di conformità potranno essere utilizzate esclusivamente per il prodotto indicato nel Certificato di Conformità. E' obbligo dell'operatore annotare il numero delle etichette utilizzate per la preparazione del prodotto nella Scheda Preparazione Prodotti in corrispondenza di ogni lotto di lavorazione. Al momento della vendita del prodotto dovrà essere indicato il numero del Certificato di Conformità nella fattura di vendita e nella Scheda Vendite.

Fatte salve le disposizioni vigenti in materia di etichettatura, l'operatore deve attenersi a quanto disposto dal Reg. (CE) n. 834/07, articolo 23 e successive modifiche e integrazioni, dal Reg. (CE) 889/08, articoli 59 - 60 - 61 - 62 e successive modifiche e integrazioni, dal Decreto Ministeriale (MiPAAF) del 27/11/2009, articolo 8 e successive modifiche e integrazioni.

Relativamente al Logo comunitario, l'operatore può utilizzarlo (obbligatoriamente dal 1° luglio 2010) nella etichettatura, presentazione e pubblicità dei prodotti preconfezionati solo se questi soddisfano i requisiti descritti nel Reg. (CE) n. 834/07 e successive modifiche e integrazioni e presentano almeno il 95% in peso degli ingredienti di origine agricola da agricoltura biologica. Ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 1 del Reg. (CE) n. 834/07 e successive modifiche e integrazioni, l'operatore non può utilizzarlo sui prodotti ottenuti in conversione e sui prodotti che presentano una percentuale in peso degli ingredienti di origine agricola da agricoltura biologica inferiore al 95%. Qualora venga utilizzato il Logo comunitario, l'operatore deve indicare nello stesso campo visivo del Logo anche il luogo in cui sono state coltivate le materie prime agricole di cui il prodotto è composto. Egli in tal senso può utilizzare le seguenti diciture:

- "Agricoltura UE" quando la materia prima agricola è stata coltivata nell'UE.
- "Agricoltura non UE" quando la materia prima agricola è stata coltivata in paesi terzi.
- "Agricoltura UE/non UE" quando parte della materia prima agricola è stata coltivata nella Comunità e una parte di essa è stata coltivata in un paese terzo.

Ai sensi dell'articolo 57 del Reg. (CE) n. 889/08 e successive modifiche e integrazioni, le condizioni per la presentazione e utilizzazione del Logo comunitario (modello, indicazioni da inserire, colori, dimensioni) devono rispettare quanto dettagliato nell'Allegato XI del Reg. (CE) 889/08 e successive modifiche e integrazioni.

La Codex S.r.l. _____

L'operatore _____

Document o	Revisione	Data	Pagin a
CDX R005	02	01.06.2010	5 di 8

L'operatore che intende rilasciare la Dichiarazione di Conformità su prodotti sfusi deve utilizzare la "Dichiarazione di Conformità rilasciata dall'operatore in qualità di fornitore" CDX M019, rilasciata da Codex S.r.l. unitamente all'emissione del Certificato di Conformità CDX M006. L'operatore si impegna ad accompagnare il/i prodotto/i sfuso/i su indicato/i sino al Destinatario e/o luogo di consegna con i documenti CDX M006 e il CDX M019, ad allegarne copia alla documentazione aziendale in suo possesso, nonché ad inviarne copia alla CODEX S.r.l. entro e non oltre ventiquattro ore dal suo utilizzo, anticipandola anche a mezzo posta elettronica o fax. Il documento CDX M019 è valido solo se in esso vengono riportati i prodotti indicati sul Certificato di Conformità (CDX M006) di riferimento; è relativo esclusivamente alla transazione ed ai soggetti in esso descritti e, in ogni caso, non può essere utilizzato per altre successive transazioni. La responsabilità della transazione e di quanto descritto nel documento CDX M019 sono a carico dell'operatore e non possono avvenire annotazioni diverse da quelle eseguite dallo stesso. Il documento CDX M019, compilato nel rispetto di tutte le condizioni prescritte, costituisce la "Dichiarazione di Conformità rilasciata dall'operatore in qualità di fornitore".

- **Certificato di Transazione (CDX M014):** è la dichiarazione di conformità ai sensi dei Regolamenti (CE) n. 834/07 e n. 889/08 e successive modifiche ed integrazioni, rilasciata da Codex S.r.l., di una quantità definita (lotto) di prodotto, ottenuto e commercializzato da parte dell'operatore. Tale certificato viene rilasciato da Codex S.r.l. su richiesta scritta da parte dell'operatore, è redatto in lingua italiana ed inglese.
- **Documento Giustificativo ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1 del Reg. (CE) n. 1235/2008 e successive modifiche ed integrazioni (CDX M020):** è il documento che attesta la conformità a norma dell'articolo 32, paragrafo 1, lettera c) e dell'articolo 29, paragrafo 1 del Regolamento (CE) n. 834/07 nonché dell'articolo 6 del Regolamento (CE) n. 1235/08 e successive modifiche e integrazioni, l'inserimento dell'operatore nel Sistema di Controllo e Certificazione di Codex S.r.l. per l'attività di importazione da Paesi Terzi notificata nonché l'idoneità della tipologia o della gamma di prodotti importati ai sensi dei Regolamenti (CE) n. 834/07 e n. 1235/08 e successive modifiche e integrazioni, la conformità per l'iscrizione nell'elenco nazionale degli importatori di prodotti biologici da Paesi Terzi da parte dell'Autorità competente (MiPAAF). Il Documento Giustificativo viene emesso, la prima volta, dopo l'inserimento dell'azienda nel Sistema di Controllo e Certificazione di Codex S.r.l., entro e non oltre novanta giorni dalla data di invio della notifica a Codex S.r.l. In caso di esito negativo Codex S.r.l. comunica, entro e non oltre novanta giorni dalla data di invio della notifica, all'operatore e al MiPAAF le motivazioni che determinano il mancato rilascio del Documento Giustificativo CDX M020. Il Documento Giustificativo è redatto in lingua italiana ed inglese, con validità di diciotto mesi dalla data di emissione, salvo eventuale revoca da parte di Codex S.r.l. o variazioni intervenute nella composizione aziendale.
- **Certificato di Controllo (CDX M021):** è il documento che attesta la conformità dei prodotti importati da Paesi Terzi a seguito dei controlli prescritti dall'articolo 13, paragrafo 4, del Regolamento (CE) n. 1235/2008 e successive modifiche ed integrazioni, la conformità dei prodotti importati da Paesi Terzi alle norme di produzione e alle modalità di sorveglianza del metodo di produzione biologico considerate equivalenti in conformità delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 834/2007 e successive modifiche ed integrazioni. Il Certificato di Controllo, redatto in lingua italiana ed inglese, viene emesso su richiesta dell'operatore per l'immissione nella Comunità Europea di una partita di prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2 del Regolamento (CE) n. 834/07 e importata secondo l'articolo 33 del citato Regolamento. L'emissione del Certificato di Controllo è preceduta:
 - dal controllo di tutti i documenti pertinenti compresi, in particolare il piano di produzione dei prodotti e i documenti contabili, doganali e finanziari;
 - dal controllo fisico della partita o dall'acquisizione della dichiarazione da parte dell'esportatore che la partita è stata prodotta e/o preparata in conformità dell'articolo 33 del Regolamento (CE) n. 834/07. Successivamente Codex S.r.l. verifica la credibilità di tale dichiarazione attraverso l'analisi del rischio.

R005. 7 - USO E VALIDITA' DEI DOCUMENTI DI CERTIFICAZIONE RILASCIATI DA CODEX S.R.L.

L'operatore è il diretto responsabile del corretto utilizzo dei documenti di certificazione e della *Dichiarazione di Conformità rilasciata dall'operatore in qualità di fornitore* e gli stessi non potranno essere utilizzati a discredito di Codex S.r.l. L'operatore è l'unico responsabile della corretta applicazione della normativa sull'etichettatura dei prodotti, nonché delle condizioni tecniche per l'eventuale utilizzo del logo comunitario ai sensi del Reg. CE n. 834/07 nonché del Regolamento (CE) n. 889/08 e successive modifiche ed integrazioni. L'operatore non deve fornire indicazioni pubblicitarie o altro che possano creare confusione con prodotti non certificati. Il Certificato di Conformità CDX M006 non autorizza l'operatore ad usare Marchi Privati, o a far riferimento agli stessi, senza il relativo permesso dei Cessionari dei Marchi. L'utilizzo improprio dei documenti di certificazione e della Dichiarazione di Conformità rilasciata dall'operatore in qualità di fornitore prevede l'applicazione di provvedimenti.

R005. 8 - DEFINIZIONE DELLE NON CONFORMITA' E DEI RELATIVI PROVVEDIMENTI APPLICATI AGLI OPERATORI

Per Non Conformità si intende qualsiasi condizione di mancato soddisfacimento dei requisiti stabiliti dalla normativa comunitaria e nazionale di riferimento, nonché dalle procedure previste dal presente documento CDX R005. Secondo quanto stabilito dalla normativa comunitaria e sulla base della loro gravità, nell'ambito dell'attività di controllo a carico degli operatori assoggettati, sono previste due tipologie di Non Conformità (NC):

- **Irregolarità (IR):** consiste in una inadempienza da parte dell'operatore degli *aspetti formali* legati al processo produttivo, al sistema di auto-controllo, alla gestione della documentazione aziendale e all'applicazione delle norme comunitarie e nazionali cogenti, che non determinano effetti prolungati e manifesti tali da pregiudicare l'affidabilità complessiva della sicurezza del processo produttivo e/o del sistema di auto-controllo aziendale.
- **Infrazione (IF):** riguarda una inadempienza da parte dell'operatore degli *aspetti sostanziali* legati al processo produttivo, al sistema di auto-controllo, alla gestione della documentazione aziendale e all'applicazione delle norme comunitarie e nazionali

La Codex S.r.l. _____

L'operatore _____

Document o	Revisione	Data	Pagin a
CDX R005	02	01.06.2010	6 di 8

cogenti, che, manifesti ed aventi effetti prolungati nel tempo, pregiudicano l'affidabilità complessiva della sicurezza del processo produttivo e/o del sistema di auto-controllo aziendale.

Ai fini dell'applicazione di appropriati provvedimenti a seguito di rilievo di Non Conformità agli operatori da parte di Codex S.r.l. (Presidente del Consiglio di Amministrazione o su suo mandato il Direttore Generale o il Responsabile del Sistema di Controllo) e nel rispetto del principio della gradualità, le irregolarità e le infrazioni si suddividono in lievi ed importanti.

- Irregolarità lievi: sono le non conformità per le quali viene dimostrata che la carenza riscontrata non ha conseguenze sul processo produttivo e/o sul prodotto ottenuto; il provvedimento è un *richiamo* (cfr. Tabella delle Non Conformità e dei relativi provvedimenti applicati agli operatori).
- Irregolarità importanti: sono le non conformità per le quali viene dimostrata che la carenza riscontrata non ha conseguenze sul processo produttivo e/o sul prodotto ottenuto ma è avvenuto il mancato rispetto di un richiamo già emesso da Codex S.r.l. (Presidente del Consiglio di Amministrazione o su suo mandato il Direttore Generale o il Responsabile del Sistema di Controllo); il provvedimento è una *diffida* (cfr. Tabella delle Non Conformità e dei relativi provvedimenti applicati agli operatori).
- Infrazioni lievi: sono le non conformità per le quali viene dimostrata che la carenza riscontrata ha conseguenze sul processo produttivo e/o sul prodotto ottenuto, è avvenuto il mancato rispetto di una diffida emessa da Codex S.r.l. (Presidente del Consiglio di Amministrazione o su suo mandato il Direttore Generale o il Responsabile del Sistema di Controllo); il provvedimento è una *soppressione all'utilizzo delle diciture di conformità* (cfr. Tabella delle Non Conformità e dei relativi provvedimenti applicati agli operatori).
- Infrazioni importanti: sono le non conformità per le quali viene dimostrata che la carenza riscontrata ha conseguenze sul processo produttivo e/o sul prodotto ottenuto, è avvenuto il mancato rispetto di un provvedimento di soppressione all'utilizzo delle diciture di conformità emesso da Codex S.r.l. (Presidente del Consiglio di Amministrazione o su suo mandato il Direttore Generale o il Responsabile del Sistema di Controllo); il provvedimento è una *sospensione e/o esclusione* (cfr. Tabella delle Non Conformità e dei relativi provvedimenti applicati agli operatori).

Le modalità di applicazione dei provvedimenti sono riportate nella "Procedura per la comminazione dei provvedimenti applicati a seguito di rilievo di Non Conformità agli operatori" CDX P005, la quale è tra i documenti allegati al contratto C001 e consegnati all'operatore.

R005. 9 - RICORSI

L'operatore al quale è stato applicato un provvedimento a seguito di rilievo di Non Conformità e che ritenesse questo non giusto relativamente all'irregolarità o all'infrazione riscontrata in fase ispettiva, può presentare ricorso a Codex S.r.l., entro e non oltre 15 giorni dalla notifica del provvedimento.

Allo stesso modo possono essere presentati ricorsi, nel caso in cui l'operatore ravveda degli errori nell'applicazione delle modalità di calcolo della quota di controllo o qualora ritenesse di aver riscontrato abusi da parte di Codex S.r.l..

Le modalità di gestione dei ricorsi sono riportate nel documento "Procedure per il riesame, il ricorso, il reclamo e il contenzioso" CDX P006, il quale è tra i documenti allegati al contratto per il servizio di controllo e certificazione CDX C001 e consegnati all'operatore.

R005. 10 – MODALITA' DI RESTITUZIONE DELLA CERTIFICAZIONE

In caso di esclusione dell'operatore dal Sistema di Controllo e Certificazione o sospensione della certificazione o di soppressione delle indicazioni o di recesso, l'operatore dovrà provvedere:

- alla soppressione delle diciture di conformità e del marchio CODEX su tutti i prodotti o materiali di consumo, nei quali se ne sia fatto uso autorizzato sino a quel momento;
- alla restituzione dei documenti di certificazione rilasciati, sia in copia che in originale;
- informare per iscritto entro e non oltre ventiquattro ore i propri clienti dell'avvenuto ritiro. Di ciò l'operatore dovrà darne evidenza a Codex S.r.l. inviando copia dell'informativa e l'elenco dei destinatari.

L'operatore, in caso di recesso o di cambio Organismo di Controllo e fatte salve le condizioni di cui al punto R005.14, dovrà permettere l'accesso alla propria azienda (di produzione o di preparazione o di importazione) al tecnico ispettore di Codex S.r.l., affinché venga eseguita la visita di chiusura nelle modalità descritte al punto R005.5; contestualmente a detta visita ispettiva, il tecnico ispettore verificherà che l'operatore abbia restituito tutti i documenti di certificazione rilasciati da Codex S.r.l. L'operatore, dal momento del recesso, ha l'obbligo di non utilizzare tutte le diciture di conformità recanti il marchio CODEX. Nei casi in cui si tratti di cambio di Organismo di Controllo, in mancanza di tale visita ispettiva di chiusura, non sarà possibile rilasciare alcuna liberatoria all'Organismo di Controllo subentrante.

R005. 11 - USO DEL MARCHIO CODEX®

Codex S.r.l. esercita un controllo sui diritti di proprietà, sull'utilizzo e sulla esibizione del proprio marchio sui prodotti controllati e certificati. Le dimensioni ed i colori utilizzati per il marchio, nonché l'uso dello stesso su materiale pubblicitario e su pubblicazioni, dovrà essere preceduto da assenso da parte della Sede Centrale di Codex S.r.l.

Codex S.r.l. si riserva di rivalersi in sede civile dell'eventuale utilizzo improprio del marchio da parte dell'operatore.

Qualora l'operatore intendesse utilizzare il marchio di accreditamento unitamente al marchio CODEX, in quanto Organismo di Controllo e Certificazione accreditato, ciò potrà avvenire esclusivamente dietro autorizzazione di Codex S.r.l., nel rispetto del presente documento e delle disposizioni relative all'uso del marchio di accreditamento.

Codex S.r.l. si riserva di agire in sede civile per il risarcimento del danno derivante dall'utilizzo improprio e non autorizzato del marchio da parte dell'operatore.

R005. 12 - IMPEGNO ALLA RISERVATEZZA

Codex S.r.l. si impegna a garantire la riservatezza di tutti i dati relativi all'operatore ad essa assoggettato, fatti salvi gli obblighi di legge e giudiziari.

La Codex S.r.l. _____

L'operatore _____

Document o	Revisione	Data	Pagin a
CDX R005	02	01.06.2010	7 di 8

R005. 13 - RECLAMI E CONTENZIOSI

Il reclamo pervenuto a Codex S.r.l., viene protocollato sul registro del protocollo in entrata CDX RE001E e presentato, con la documentazione rintracciabile dall'archivio informatico o cartaceo al Direttore Generale, il quale verifica la fondatezza del reclamo, anche attraverso l'interrogazione del personale preposto all'erogazione del servizio contestato e, qualora riscontrasse delle Non Conformità, procede ai provvedimenti del caso, quali il Trattamento della Non Conformità che porti alla risoluzione del reclamo.

R005. 14 - RECESSO

Le parti convengono che è ammesso il recesso unilaterale dell'operatore dal contratto purché lo stesso sia comunicato con lettera raccomandata. La data di recesso sarà quella di ricezione della comunicazione da parte di Codex S.r.l., oppure di quella indicata dall'operatore nella comunicazione stessa.

Poiché, ai sensi dell'art. 1373 codice civile, il recesso non ha effetto per le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione, nel caso di recesso, l'operatore sarà comunque obbligato al pagamento dei servizi o prestazioni già rese, secondo quanto stabilito dalla lettera r dell'art. 2 del contratto CDX C001.

Nel caso di recesso per cambio di Organismo di Controllo l'operatore dovrà inviare a Codex S.r.l. un preavviso non inferiore a mesi due, tramite comunicazione sottoscritta dall'operatore e da inviare a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. Alla data in cui si effettuerà il cambio di Organismo di Controllo, l'operatore dovrà inviare a Codex S.r.l., una copia della relativa Notifica di Variazione.

L'operatore, prima del recesso, dovrà essere in regola con il pagamento di qualsiasi pendenza economica nei confronti di Codex S.r.l. e rispettare le condizioni di cui all'ultimo comma del punto R005.10.

R005. 15 - COMPETENZA CONVENZIONALE

Per qualunque controversia nascente anche dall'interpretazione del presente contratto, per il recupero dei crediti, dalla natura del servizio di controllo e certificazione e dall'uso improprio del marchio CODEX, che non sia possibile comporre in via amministrativa, il foro competente è quello di Caltagirone (CT).

La Codex S.r.l. _____

L'operatore _____

Document o	Revisione	Data	Pagin a
CDX R005	02	01.06.2010	8 di 8